

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MORANDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1965

Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età

ONOREVOLI SENATORI. — Il servizio militare rappresenta certamente un momento importante nella vita dei giovani, ed è, come ogni dovere, impegno severo.

È utile come scuola che disciplina la formazione del carattere, che contribuisce alla sanità fisica, e vale anche quale apporto alla conoscenza e all'adempimento di un obbligo di essere preparati al servizio della Nazione.

Tuttavia l'impegno che si richiede non deve essere oneroso oltre il significato che al servizio si intende dare e non deve essere di ostacolo alle aspirazioni e attese del giovane nell'età del suo inserimento nella vita operosa.

La chiamata al servizio militare avviene, dovendo ovviamente tener conto del sufficiente sviluppo fisico, ad una età nella quale il giovane, avendo superato almeno da due anni gli studi medi superiori quale sua mèta, o la preparazione tecnica, o, comunque, essendo maturato alla scelta di una occupazione, non è in grado di assicurarsi la propria carriera od intraprendere il proprio mestiere in quanto le assunzioni sono subordinate normalmente all'aver adempiuto l'obbligo del servizio, e, nella migliore

ipotesi, il rapporto di lavoro verrebbe interrotto senza una garanzia della conservazione del posto.

La legge prevede oggi la chiamata delle classi di leva negli anni 20. Tuttavia non v'è dubbio che le migliorate condizioni economiche, un più sano tenore di vita, una più razionale e diffusa pratica sportiva abbiano influito notevolmente sulla salute ed efficienza del fisico giovanile. Comunque senza voler minimamente pretendere di entrare nel merito sui criteri che hanno suggerito la scelta ottima dell'età per il servizio, con il presente disegno di legge si vuole andare incontro ai giovani i quali, desiderandolo, ed essendo idonei sotto ogni aspetto, intendano anticipare il servizio di leva.

Già oggi esiste il volontariato ad iniziare dagli anni 16 per talune categorie specializzate, ma non può risolvere il problema nella sua ampiezza, e negli articoli citati del decreto presidenziale è data facoltà al Ministro di anticipare il servizio. Ma ovviamente trattasi di provvedimenti eccezionali per casi di eccezione, e quindi non di norma.

Non sfuggirà l'importanza del provvedimento di cui al presente disegno di legge,

che sottopongo all'esame e all'approvazione, non soltanto per l'interesse del singolo e dell'economia generale, favorendo l'inserimento tempestivo di forze potenziali, altrimenti inoperanti, nel mondo del lavoro e della produzione, ma anche per eliminare nell'arco

di vita delle nuove leve soluzioni di continuità, non certamente utili, tra la preparazione, l'educazione, la formazione di cittadini che si apprestano ad inserirsi attivamente in una società armonicamente costruita.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 44 e 78 del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237, è data facoltà ai giovani che hanno compiuto il 18° anno di età di presentare domanda all'Ufficio militare di leva nella cui circoscrizione risiedono, per essere immediatamente sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale e, se riconosciuti idonei, per essere chiamati alle armi in anticipo con il primo scaglione successivo all'arruolamento, per compiere la ferma di leva.

I giovani, riconosciuti non idonei temporaneamente, possono rinnovare la domanda dopo trascorso un periodo minimo di un anno.